



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1620/2018 promossa da:

[REDACTED], C.F. e P. IVA [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Baccichet (c.f. BCCMRC78B03G999O), elettivamente domiciliata in Prato, via Catani n. 37, presso lo studio del difensore;

ATTRICE - OPPONENTE

contro

[REDACTED] C.F. [REDACTED]
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. ti [REDACTED]
(c.f. [REDACTED]) e [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), elettivamente domiciliata
in [REDACTED], Viale [REDACTED] n. [REDACTED] presso lo studio dei difensori;

CONVENUTA - OPPOSTA

nonché contro

[REDACTED] c.f. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED])
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED], via [REDACTED] n. [REDACTED], presso lo studio del
difensore;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

(da parte opponente)

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

per parte opponente: nel merito, come da atto di citazione: *“Voglia l’Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito, in tesi: accertato e dichiarato che nulla è dovuto dall’attrice opponente alla convenuta opposta ed al terzo chiamato, revocare, annullare o dichiarare nullo e/o inefficace l’opposto Decreto Ingiuntivo; nel merito, in ipotesi: accertato e dichiarato che le somme azionate con l’opposto Decreto Ingiuntivo sono state quantificate in maniera errata, revocare, annullare o dichiarare nullo e/o inefficace il provvedimento monitorio ed accertare i minori importi eventualmente dovuti dall’attrice opponente alla convenuta opposta o al terzo chiamato; in via riconvenzionale, in ipotesi di rigetto anche parziale della domanda attorea: accertato e dichiarato che la convenuta opposta ha incassato illegittimamente la somma di € 6.420,00, condannare [redacted] al pagamento in favore di [redacted] di un pari importo, oltre interessi dal di del dovuto al saldo ed accessori di legge, ed operare - dichiarandola ed accertandola - la dovuta compensazione tra i crediti di [redacted] e [redacted]; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite; in via istruttoria, come da memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3, c.p.c.;*

per parte opposta: come da comparsa di costituzione, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della convenuta per avvenuta cessione del credito e previa ammissione delle prove richieste con le memorie ex art. 183 c.p.c. e previa espunzione dal fascicolo della lettera della Banca Monte dei Paschi di Siena del 05.08.2019, giacché inammissibile per manifesto contrasto al principio del contraddittorio, con richiesta di distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, accertato e dichiarato l’inadempimento della convenuta, confermare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando l’opposizione della debitrice per i motivi esposti in narrativa. (...) Voglia, infine, condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite, oltre i.v.a. e c.p.a.”;*

per il terzo chiamato: come da comparsa di costituzione e risposta del 22.11.2018, previa, in rito, declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 647 c.p.c. per omessa opposizione nei termini di legge, ammettendo, ove occorra, le prove orali formulate nella seconda memoria istruttoria, con richiesta di espunzione della lettera della Banca del 05.08.2019 in quanto versata in atti in violazione del principio del contraddittorio, con condanna dell’opponente al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e distrazione delle spese di lite al procuratore antistatario: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in rito: dichiarare [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore decaduta dall’opposizione a decreto ingiuntivo nei riguardi dell’odierno componente creditore cessionario, e per l’effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 435/2018 R.G. n. 23/2018 esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. per tardiva notifica dell’opposizione; nel merito (...) - accertato e dichiarato l’inadempimento di [redacted], confermare il decreto ingiuntivo n. 435/2018 R.G. n. 23/2018, rigettando l’opposizione della debitrice (...), con condanna di [redacted] al pagamento in favore del Sig. [redacted] dell’importo ingiunto; Con vittoria di spese di lite, oltre c.p.a.”.*

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23.05.2018 [REDACTED] (di seguito: "[REDACTED]") ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 435/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 11.04.2018, con cui è stato ingiunto alla società opponente di pagare, in favore di [REDACTED] (di seguito: "[REDACTED]"), la somma di € 6.430,02 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.

A fondamento dell'opposizione spiegata ha dedotto: che parte convenuta, a fronte delle fatture n. 40, 65, 74 e 87 del 2017, ha richiesto a [REDACTED] il pagamento della somma di € 15.092,32, a titolo di corrispettivo di alcune forniture di materiale eseguite in favore di quest'ultima; di aver adempiuto spontaneamente e tempestivamente alle proprie obbligazioni, in quanto la fattura n. 40, di € 2.500,00, è stata pagata in contanti e la restante somma, pari a complessivi € 12.500,00 circa, è stata saldata con due distinti bonifici del 11.10.2017 e del 14.11.2017, come si evince anche dalle causali di pagamento; di aver ricevuto in data 06.12.2017 una comunicazione a mezzo del legale di [REDACTED], con cui veniva richiesto il residuo saldo delle fatture n. 65 e 87 del 2017, asserendo l'effettuazione da parte di [REDACTED] di un bonifico errato; di aver risposto con comunicazione del 09.12.2017, rilevando di aver eseguito il pagamento in data 14.11.2017 con bonifico di € 6.420,00 sul conto di Monte dei Paschi di Siena intrattenuto dall'odierna opposta e che tale importo risultava essere regolarmente addebitato sul conto di [REDACTED]; che [REDACTED] ha ribattuto il 01.01.2018 millantando una violazione dell'art. 1188 c.c.; che il 03.01.2018 quest'ultima società ha redatto ricorso monitorio volto a recuperare la somma residua portata dalle fatture n. 65 e 87 del 2017, ottenendo in data 11.04.2018 l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oggetto di opposizione; che la convenuta il 24.04.2018 ha comunicato di aver ceduto il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto a [REDACTED], domandando di effettuare il pagamento in favore del cessionario; che le fatture azionate sono state integralmente saldate dall'odierno opponente, come risulta dalla documentazione prodotta, con conseguente infondatezza e strumentalità del procedimento monitorio incardinato; che irrilevanti sono le giustificazioni addotte dalla controparte in punto di violazione dell'art. 1188 c.c., in quanto i versamenti sono stati eseguiti dal debitore solo ed esclusivamente a beneficio del proprio creditore e le parti, nel corso delle relazioni commerciali, hanno sempre adottato il bonifico bancario sul conto corrente Monte dei Paschi di Siena s.p.a. quale principale modalità di adempimento delle obbligazioni gravanti su [REDACTED] che, in ogni caso, si intende estendere il contraddittorio anche al soggetto cessionario del credito, con conseguente richiesta di essere autorizzati alla chiamata in causa di [REDACTED]; che, in via riconvenzionale e in ipotesi di rigetto, anche parziale, della spiegata opposizione, l'opposta dovrà essere condannata alla restituzione della somma di € 6.420,00 illegittimamente incassata, con conseguente operatività della compensazione tra i rapporti debito/credito tra le odierne parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c.; che ricorrono gravi motivi ex art. 649 c.p.c. per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto perché la comunicazione del 23.11.2017 non presente i caratteri tipici di una ricognizione di debito, proviene da un terzo ed è documentalmente provato l'adempimento del credito portato dalle fatture azionate ex artt. 633 e ss. c.c., oltre al fatto che l'eventuale esecuzione forzata arrecherebbe a [REDACTED] un pregiudizio irreparabile e di ardua risarcibilità.

Si è costituita in giudizio la società [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e dell'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e deducendo in particolare: di non aver mai

ricevuto il pagamento della somma ingiunta, in quanto il conto corrente su cui l'importo è stato asseritamente bonificato è stato chiuso il 14.02.2017; che parte opponente è inadempiente per mancata diligenza nell'esecuzione dell'obbligazione di pagamento; di aver inviato a [REDACTED] le fatture per cui è causa, contenenti espressa indicazione delle coordinate bancarie presso cui effettuare il bonifico, ovvero presso Banca Generali; che la società debitrice, di contro, non ha effettuato la prestazione in modo conforme a quanto pattuito dalle parti, giacché ha eseguito un bonifico su coordinate bancarie diverse, corrispondendo l'importo dovuto a persona diversa (Monte dei Paschi di Siena invece di Banca Generali) da quella indicata dal creditore, incorrendo nella violazione dell'art. 1188 c.c.; che la cessione del credito è un contratto bilaterale di cui non è parte il debitore, non essendoci quindi alcuna necessità di estendere il contraddittorio al cessionario; che del tutto infondata è la domanda riconvenzionale avversaria; che non sussistono i presupposti per l'invocata sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

A seguito dell'autorizzazione concessa a parte opponente di chiamata in causa del terzo, si è costituito in giudizio [REDACTED] eccependo, in rito, l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancata opposizione nei termini di cui all'art. 647 c.p.c. nei riguardi del chiamato in causa, unico titolare del credito già all'epoca dell'instaurazione del giudizio di opposizione, con conseguente declaratoria di esecutorietà del decreto medesimo. Quanto al merito, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione proposta da [REDACTED], associandosi alle difese svolte dall'opposta [REDACTED] e specificando, in particolare, che [REDACTED], a seguito dell'intervenuta cessione del credito notificatale in data 24.04.2018, è rimasta inadempiente nei confronti del cessionario e che l'inadempimento dell'odierna opponente persiste sin da epoca anteriore a detta cessione.

Con ordinanza del 23.07.2018, resa nell'ambito del sub procedimento n. 1620-1/2018 aperto a seguito di istanza ex art. 649 c.p.c. depositata da parte opponente, il G.I. ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 435/2018 emesso in data 11.04.2018.

Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e ordine di esibizione rivolto a Banca Monte dei Paschi di Siena, essendo state rigettate le prove orali articolate dalle parti e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1. E' noto come, secondo la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 7748/1993, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggi come "*un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione*" (in motivazione, ex multis Cass. n. 20943/2014; n. 16767/2014; n. 21840/2013; Tribunale di Perugia, sez. lavoro, 14 febbraio 2017, Tribunale di Grosseto,

09 aprile 2016, Tribunale di Savona, 19 dicembre 2015, Tribunale di Roma, n. 399 dell'08 gennaio 2015).

1.1 Così come è costantemente riconosciuto, sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità, che nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto – avente in realtà la veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Tribunale di Roma, n. 13614 del 04 luglio 2017; Tribunale di Teramo, n. 71 dell'01 febbraio 2017; Tribunale di Grosseto, n. 335 del 22 aprile 2016; Cass. n. 12622/2010; Cass. n. 12765/2007).

1.2 Peraltro, siffatto regime in tema di ripartizione dell'onere probatorio affonda le basi nell'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 13533/2001, secondo cui *“il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”*.

2. Ciò premesso, in via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal sig. [REDACTED] in punto di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] anziché nei suoi confronti, quale cessionario del credito, con conseguente tardività dell'opposizione medesima per essere stata avanzata in violazione dell'art. 647 c.p.c. e declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

2.1 Ai sensi del disposto del primo periodo dell'art. 645 c.p.c., *“L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638”*. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla tematica della legittimazione passiva nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha più volte affermato che essa compete al solo beneficiario dell'ingiunzione che, con la notificazione del decreto, ha esercitato la *provocatio* esibendo la propria titolarità del credito (Cass. n. 4470/1999; più recenti Cass. n. 16069/2004, nella cui motivazione si legge: *“le parti nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere: da un lato colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo e, dall'altro colui contro il quale tale decreto ingiuntivo è stato ottenuto”*; Cass. n. 15946/2019, secondo cui *“Nell'opposizione a decreto ingiuntivo legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non*

provveda a costituirsi in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione").

2.2 Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi in virtù del fatto che parte convenuta, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 435/2018, ha ceduto il proprio credito portato da quest'ultimo provvedimento a [REDACTED]. Ed invero, ogni qualvolta la cessione del credito avvenga nel corso del procedimento, si applica l'art. 111 c.p.c., verificandosi un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguenza che il terzo cessionario può intervenire o essere chiamato nel processo (cfr. Cass. n. 22424/2009 per cui *"La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti"*).

2.3 Ne consegue che l'opposizione proposta da [REDACTED] è stata tempestivamente notificata al soggetto legittimato passivamente a riceverla, ovvero a colui che ha agito in sede monitoria e ha ottenuto l'emissione del decreto opposto, la società [REDACTED]. Inoltre, in considerazione di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 111 c.p.c., l'odierna opponente ha correttamente richiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo cessionario del credito, in ossequio al principio secondo cui *"L'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo (...), non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. Ciò in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, in ogni caso l'opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto"* (Cass. n. 21706/2019).

3. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta opposta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non rientrando nell'ambito delle eccezioni soggette al regime decadenziale di cui all'art. 167 c.p.c..

3.1 La società [REDACTED] infatti, conserva la legittimazione a resistere nel presente giudizio, nonostante la sopravvenuta cessione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in favore del sig. [REDACTED], considerando, da un lato, che in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie e, dall'altro, che nessun provvedimento giudiziale di estromissione è intervenuto, in assenza di richiesta da parte opposta e del consenso delle altre parti processuali.

4. Quanto al merito, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta.

4.1 Il procedimento monitorio è stato azionato dalla società creditrice [REDACTED] per l'importo di € 6.430,02 relativo alla seconda rata della fattura n. 65 del 2017 (€ 5.303,35) e alla fattura

n. 87 del 2017 (€ 1.1.26,67), non essendo contestato il pagamento in contanti della somma indicata nella fattura n. 40 del 2017 (€ 2.500,00) e il pagamento dell'importo pari ad € 6.162,00 (di cui € 5.303,35 a titolo di prima rata della fattura n. 65 del 2017 ed € 858,96 a saldo della fattura n. 74) mediante bonifico bancario sul conto corrente della società opposta acceso presso Banca Generali.

4.2 Già il G.I., nell'ambito del sub procedimento n. 1620-1/2018 aperto in merito all'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata da parte opponente, nel rilevare l'esistenza dei "gravi motivi" ai fini della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, aveva messo in evidenza il *fumus boni iuris* in relazione alla fondatezza della spiegata opposizione, affermando che "risulta, sulla base della documentazione prodotta da parte opponente, che ella abbia adempiuto al pagamento delle fatture azionate con la procedura monitoria, anche con riferimento all'importo pari ad € 6.430,02 saldato mediante bonifico bancario del 14.11.2017 sul conto dell'opposta presso Monte dei Paschi di Siena, a nulla rilevando la circostanza dedotta dalla società creditrice nella comparsa di costituzione relativa alla chiusura del suddetto conto in data 14.02.2017. Infatti, da un lato, si sottolinea come in tema di obbligazioni di pagamento di somma di denaro, qualora il pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario, il debitore sia liberato solo allorquando la somma entra nell'effettiva disponibilità del creditore, a nulla rilevando il solo ordine di bonifico diretto alla banca da parte del debitore. Dall'altro lato, dalla comunicazione prodotta all'udienza del 19.07.2018 si evince che il bonifico bancario ordinato in favore di ██████████ in data 14.11.2017 dall'opponente per l'importo di € 6.420,00, recante causale "saldo fat. 65 31.05 + fat. 87 31.07.2017" è andato a buon fine e che le relative somme sono state definitivamente versate sul conto corrente di destinazione". Né assume rilievo decisivo l'assunto difensivo delle controparti in virtù del quale il bonifico bancario del 14.11.2017 sarebbe stato eseguito utilizzando coordinate bancarie diverse (quelle relative al conto corrente Monte dei Paschi di Siena) rispetto a quelle pattuite e indicate nelle fatture azionate (relative al conto corrente acceso presso Banca Generali), poiché non è stato affatto provato nel corso del giudizio che le odierne parti avessero concordato l'utilizzo esclusivo del conto corrente della società opposta presso Banca Generali per effettuare i pagamenti per la fornitura di materiale da parte di quest'ultima alla società opponente in relazione ai rapporti commerciali intercorrenti tra le stesse. Si consideri, peraltro, che, mentre nelle fatture n. 74 e 87 del 2017 sono riportate le coordinate bancarie relative al conto corrente acceso da ██████████ presso Banca Generali, con riferimento alla fattura n. 65 del 2017 soltanto nel documento prodotto dall'opposta è riportato l'iban del conto presso quest'ultimo istituto di credito (doc. n. 2 del fascicolo monitorio) e non anche nel documento allegato dall'opponente (doc. n. 1 allegato all'atto di citazione in opposizione).

4.3 L'intervenuto pagamento ad opera di ██████████ del credito di cui alle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto e l'esito positivo del bonifico effettuato dall'opponente il 14.11.2017 hanno trovato ulteriore riscontro probatorio nella documentazione prodotta da Banca Monte dei Paschi di Siena in data 05.08.2019 a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da considerarsi ammissibile in quanto comunque attinente all'ordine disposto, seppure inviata dopo la prima comunicazione del 04.06.2019. In particolare, nella comunicazione del 05.08.2019 si legge che: "In data 15.11.2017 perveniva presso la filiale di origine il bonifico di € 6.420,00 emesso in data 14.11.2017 da Banca Popolare di Spoleto (...). Trattandosi di rapporto estinto per passaggio a contenzioso, l'importo veniva accreditato sul partitario di filiale 192110/000 883820 partita 5069603 che in fase di batch veniva trasferito sul partitario Area (5072) 192110/000 883820 (...). Dietro

disposizione dell'Ufficio competente, e con mandato alla società SRES FBS, veniva inoltrata lettera di compensazione con incameramento della somma a credito dell'esposizione debitoria. Con comunicazione datata 27.02.2018, il legale della debitrice contestava l'illegittima compensazione delle somme rilevando la mancanza di un titolo esecutivo; in data 06.04.2018 la Banca replicava alla contestazione tramite la società SRES FBS". Emerge, quindi, in maniera chiara ed evidente che il pagamento della somma residua delle fatture n. 65 e 87 del 2017, effettuato dalla società [REDACTED] con bonifico bancario del 14.11.2017 sul conto corrente dell'opposta presso Banca Monte dei Paschi di Siena, sia andato a buon fine e che la società [REDACTED] fosse ben consapevole di tale circostanza dato che poi ha contestato, tramite il proprio legale, la legittimità della compensazione operata dalla Banca, operazione in alcun modo imputabile all'odierna opponente. Ne consegue l'infondatezza anche della linea difensiva avversaria nella parte in cui asserisce una violazione dell'art. 1188 c.c., in quanto il pagamento è stato effettuato dal debitore ([REDACTED]) a beneficio e vantaggio del creditore ([REDACTED]), non avendo avuto come destinatario la Banca Monte dei Paschi di Siena ma la società opposta che, presso tale istituto bancario, aveva acceso il conto corrente di cui era titolare.

4.4 L'accoglimento dell'opposizione rende superflua l'esame della domanda riconvenzionale di parte opponente, svolta soltanto in ipotesi di rigetto anche parziale dell'opposizione, nonché l'esame della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta e dal terzo chiamato.

5. Deve confermarsi il contenuto dell'ordinanza istruttoria laddove sono state rigettate le prove orali richieste dalle parti e per la cui ammissione hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni. Si ribadisce infatti: a) l'inammissibilità dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta richiesto dalla società [REDACTED] nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in quanto i capitoli n. 1 e 2 attengono a circostanze da provarsi documentalmente (il capitolo n. 1 attiene anche a un fatto pacifico); b) l'inammissibilità delle prove orali articolate dalla convenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in quanto il capitolo n. 1 è superfluo in ragione del disposto ordine di esibizione e il capitolo n. 2 attiene a un fatto non specificamente contestato; c) l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta nella seconda memoria istruttoria dal terzo chiamato, per le stesse ragioni di cui alla lettera sub b), essendo i relativi capitoli sovrapponibili a quelli formulati dalla società opposta.

6. Quanto, infine, alla domanda spiegata dall'opponente volta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 96, comma 3 c.p.c., dev'essere pronunciata, a carico della convenuta opposta e in favore di [REDACTED], condanna di pagamento di una somma equitativamente determinata.

6.1 Al riguardo si deve rilevare in linea teorica che la responsabilità aggravata prevista dal terzo comma, a differenza di quella di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., non richiede la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza

giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. *ex plurimis*: Cass., Sez. Unite, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018).

6.2 Nel caso in esame, può fondatamente affermarsi che [redacted] fosse consapevole dell'infondatezza, della temerarietà e della pretestuosità dell'azione monitoria intrapresa, desumibile dall'inconsistenza giuridico-fattuale delle allegazioni dedotte, dalla sua mancata costituzione nell'ambito del sub procedimento n. 1260-1/2018 R.G. e dall'aver continuato a resistere in giudizio nonostante l'intervenuto pagamento ad opera della società creditrice.

6.3 Il carattere pretestuoso e dilatorio della contestazione processuale di parte opposta giustifica la sua condanna a pagare all'opponente una somma di denaro pari al 75% delle spese processuali dovute per il presente giudizio, limitatamente agli importi per i compensi professionali dell'avvocato.

7. Le spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte opposta e del terzo chiamato, in solido tra di loro. I compensi professionali sono liquidati come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, in base al valore della domanda, tenuto conto di tutte le fasi del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato in composizione monocratica, **definitivamente pronunciando**, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avanzata dal terzo chiamato;
- 2) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta opposta;
- 3) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 435/2018 emesso da questo Tribunale in data 11.04.2018 e pubblicato in pari data;
- 4) condanna [redacted] ed [redacted], in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali in favore di [redacted] che liquida in complessivi € 5.099,00, di cui € 4.835,00 per compensi professionali e € 264,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA e CPA come per legge;
- 1) condanna [redacted] al pagamento, in favore di [redacted], di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., pari ad € 3.626,25.

Così deciso in Prato, 09.08.2021

Il Giudice
dott. Sara Fioroni